

STATUTO DELLA CHIESA CRISTIANA MILLENARISTA

TITOLO I

Indirizzo e scopi

art. 1 - La Chiesa Cristiana Millenarista si propone l'adorazione di Dio in spirito e verità, la diffusione della Parola di Dio, la predicazione dell'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo, servendosi della cooperazione individuale e collettiva dei suoi membri, i quali, con una vita pura ed irreprensibile, devono portare al mondo la testimonianza di Gesù.

art. 2 - Il messaggio della Chiesa Cristiana Millenarista é ispirato al millenarismo biblico e poggia sui seguenti punti dottrinali:

- universalità del peccato ed universalità della redenzione offerta da Dio mediante Gesù Cristo;
- elezione della Chiesa, durante l'età del Vangelo, la quale, unita al suo Capo, costituirà la progenie spirituale di Abrahamo per mezzo della quale Iddio benedirà tutte le famiglie della terra;
- ritorno di Cristo, instaurazione del regno messianico e restaurazione di tutte le cose alla primitiva condizione di perfezione edenica;
- unicità di Dio; subordinazione del Figliuolo al Padre; lo Spirito Santo, manifestazione della sapienza, potenza, giustizia e amore di Dio.

art. 3 - La Chiesa Cristiana Millenarista coltiva l'amore e la comunione con tutti i movimenti affini, da realizzare con l'unità nelle cose principali, la libertà nelle cose secondarie, con la carità in tutte le cose.

art. 4 - I membri della Chiesa Cristiana Millenarista, nell'adempimento delle leggi dello Stato di cui abbiano la cittadinanza o la ospitalità, sono osservanti degli ammaestramenti contenuti nell'Evangelo di Cristo al fine di spandere la buona e santa testimonianza. (Romani XIII,7; 1.Pietro II,13/17)

TITOLO II

Delle ecclesie e dei gruppi

art. 5 - La Chiesa Cristiana Millenarista si articola in ecclesie o assemblee locali, in gruppi di evangelizzazione, in famiglie ed in individui isolati. I suoi membri si distinguono in battezzati e comunicanti, in catecumeni ed in simpatizzanti.

art. 6 - Una ecclesia, perché sia tale, deve essere costituita da almeno dieci membri battezzati di una medesima località, tra i quali almeno un anziano e due diaconi o diaconesse, da eleggersi secondo le norme del successivo art. 10. Se un gruppo non può costituirsi in ecclesia, nominerà invece un "incaricato" dei servizi da scegliere nella persona di un fratello o di una sorella battezzati.

Due o più gruppi situati in località vicinore, i quali complessivamente hanno almeno dieci membri battezzati possono eleggersi un anziano e dei diaconi. L'anziano sarà considerato itinerante fino a quando ogni gruppo non può costituirsi in ecclesia.

art. 7 - Le ecclesie ed i gruppi di una regione faranno capo ad un centro di coordinamento regionale. Tale centro può avere anche una circoscrizione interregionale.

TITOLO III

Dei ministeri

art. 8 - Nell'assemblea locale esistono due categorie di servitori: Anziani e Diaconi o Diaconesse, i quali esercitano il loro ministero gratuitamente e volontariamente. Una ecclesia può avere anche un secondo Anziano che aiuti il primo nell'espletamento del ministero.

art. 9 - Oltre ai ministeri fissi, vi sono ministeri itineranti espletati da Evangelisti ed Anziani itineranti, i quali dovranno essere riconosciuti tali dal Collegio degli Anziani di cui agli artt. 11 e 16.

art. 10 - La elezione degli Anziani e dei Diaconi rientra nella competenza dell' Ecclesia locale. La elezione degli Anziani deve tuttavia essere confermata dal Collegio degli Anziani. E' da escludere in questi servizi qualsiasi spirito di gerarchia. Anziani, Diaconi e Diaconesse possono essere rimossi dal loro incarico solo per indegnità o dimissioni volontarie. Nel primo caso le accuse devono essere chiaramente documentate (1.Tim. 5:17; Ebr. 13:7,17; 1.Tess, 5:12/13; 1.Tim. 5:19; Deuter. 19:15/16).

TITOLIV

Degli Organi

art. 11 - La Chiesa Cristiana Millenarista si articola come segue:

ORGANI AMMINISTRATIVI :

- a) Assemblea generale;
- b) Comitato di coordinamento nazionale o Comitato Centrale;
- c) Comitato regionale di coordinamento;
- d) Consiglio nazionale;
- e) Consiglio dell' ecclesia locale;
- f) Assemblea locale.

ORGANI SPIRITUALI:

Il Collegio degli Anziani.

art. 12 - L' Assemblea generale viene convoata ogni tre anni ed è costituita da un rappresentante della ecclesia locale (l'anziano o un diacono o diaconessa a giudizio dell'Ecclesia e su suggerimento dell' anziano steso) o del gruppo di evangelizzazione.

L' Assemblea generale è il massimo organo amministrativo ed organizzativo della Chiesa Cristiana Millenarista. Tutte le decisioni in seno ad essa vengano prese mediante votazione per appello nomi-nale con la maggioranza del 75 per cento.

L' Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria a richiesta di un terzo degli anziani.

art. 13- Il Comitato di coordinamento nazionale è costituito da cinque membri tutti eletti dall' Assemblea generale, tra i quali un segretario, designato direttamente dalla Assemblea stessa.

Il Comitato di coordinamento nazionale rimane in carica nel periodo intercorrente tra due assemblee generali e può essere in tutto od in parte riconfermato.

Qualora un membro venga a cessare dall' incarico per qualsiasi motivo, è automaticamente sostituito dal nominativo seguente in graduatoria redatta nell' ultima votazione.

art. 14 - Il Comitato regionale di coordinamento è composto di un membro per ogni ecclesia (l' anziano o in sua sostituzione un diacono o una diaconessa) o gruppo di evangelizzazione (il rappresentante ufficiale o un suo sostituto, purché battezzato). Il Comitato sceglie tra questi il segretario regionale.

art. 15 - Il Comitato Regionale di Coordinamento si riunisce in assemblea ordinaria una volta l' anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che ciò venga richiesto dai tre quarti dei suoi membri. Compito di esso è quello di coordinare il lavoro di testimonianza e le varie attività ed iniziative nell' ambito della regione o della circoscrizione.

art. 16 - I segretari dei Comitati regionali di coordinamento costituiscono il Consiglio Nazionale il quale sceglie tra i suoi componenti a maggioranza assoluta (50 % + 1), un presidente.

Il Consiglio nazionale coordina le attività del Comitato di coordinamento nazionale durante il triennio della sua amministrazione, autorizza atti ed impegni di una certa importanza assunti da quest' ultimo.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta l' anno o quando se ne ravvisa l'urgente necessità prospettata da parte di un terzo dei membri di esso o da parte del comitato di coordinamento nazionale.

art. 17 - Il Consiglio dell' Ecclesia locale è costituito dall' anziano e dai diaconi o diaconesse. L' anziano presiede il consiglio e tutte le riunioni di studio e di culto dell' assemblea. I diaconi e le diaconesse curano l' amministrazione e l'organizzazione dei vari servizi.

L' Anziano sceglie tra i diaconi e le diaconesse la persona che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento da parte sua. Tale scelta dev' essere approvata dalla intera assemblea.

art. 18 - L' Assemblea generale dell' Ecclesia ha luogo una volta l'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che la metà dei membri battezzati e votanti lo richieda. Si riunisce in seduta straordinaria: 1) per la nomina dell' anziano, dei diaconi o delle diaconesse; 2) per la revoca dei servitori ritenuti indegni; 3) per la sospensione dei membri ritenuti indegni; 4) per tutte le altre questioni che, per la loro urgenza non possono essere rinviate. In seduta ordinaria, in tutti gli altri casi.

Durante il periodo di sospensione dell' anziano, il ministero verrà esercitato "ad interim" dal Diacono che abbia maggior numero di anni di attività ed abbia le necessarie capacità ed attitudini.

art. 19 - Tutti gli Anziani, stabili o itineranti, possono essere eletti a far parte del Collegio degli Anziani. I loro nomi vengono proposti all' Assemblea generale dal Consiglio Nazionale, sentiti i Centri Regionali di Coordinamento competenti. Quest' orgao soprintende alla purezza della dottrina, della morale e dei costumi del popolo di Dio (1.Timoteo 4:14; Atti 15:4).

art. 20 - Perché il Collegio degli Anziani possa iniziare il suo funzionamento, è necessario che i suoi componenti non siano inferiori a tre. Nella pienezza del suo funzionamento esso non potrà superare i dodici membri. Tali membri vengono eletti, come detto sopra, ogni tre anni e possono essere riconfermati.

TITOL V

Amministrazione e finanza

art. 21 - La Chiesa Cristiana Millenarista pratica la povertà evangelica, rifugge da qualsiasi scopo di speculazione finanziaria e commerciale. Tutto ciò che serve alla propria attività viene provveduto con offerte volontarie e con i contributi delle assemblee.

Art. 22 - In materia organizzativa, economica e finanziaria l' attività interna viene regolata come segue.

- SEGRETERIA e quattro dipartimenti così suddivisi:

- a) coordinamento;
- b) amministrazione;
- c) finanza;
- d) tesoro,

facenti capo rispettivamente ad un segretario nazionale, un coordinatore delle attività locali, ad un amministratore, ad un segretario di finanza, ad un tesoriere.

art. 23 - I compiti sono così ripartiti:

S E G R E T A R I O :

- a) controllo attività dei dipartimenti;
- b) attività editoriale e direzione stampa periodica;
- c) rappresentanza del movimento,

C O O R D I N A T O R E :

- a) cura corrispondenza con le chiese e con i gruppi;
- b) coordinamento attività degli anziani itineranti e degli evangelisti;
- c) organizzazione convegni nazionali e di zona;
- d) redazione e conservazione atti relativi alla costituzione di chiese e gruppi,

A M M I N I S T R A T O R E :

- a) è addetto alla conservazione e manutenzione dei beni e del materiale acquistato;
- b) cura i piani di distribuzione delle pubblicazioni in genere;
- c) tiene i registri di carico e scarico del materiale,

SEGRETERIO DI FINANZA :

- a) tiene le scritture contabili e cura il loro aggiornamento;

- b) tratta problemi di carattere finanziario;
- c) stipula i contratti;
- d) cura i rapporti finanziari con gli organi periferici del movimento;
- e) controfirma tutti gli atti relativi alle operazioni in danaro di competenza del tesoriere.

TESORIERE

- a) effettua operazioni di prelievo e di versamento in danaro;
- b) effettua il controllo preventivo sulle spese di ogni genere affinché rientrino nei limiti della disponibilità e siano conformi alle ordinazioni;
- c) redige la relazione finanziaria annuale e quella triennale da presentare all' Assemblea generale in collaborazione con il segretario di finanza.

art. 24 - L' anno finanziario coincide con quello solare. Al 31 dicembre di ogni anno il segretario di finanza ed il tesoriere chiuderanno le scritture contabili sottoponendo gli atti al Comitato riunito, che li esamina e li approva o muove gli opportuni rilievi.

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, i documenti contabili e relative scritture dovranno essere trasmessi ai revisori dei conti per gli opportuni controlli,

art. 25 - I revisori dei conti di cui all' ultimo comma dell' articolo precedente vengono nominati al di fuori del comitato centrale di coordinamento ed a cura dell' Assemblea generale, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

TITOLO VI

Finali

art. 26 - Nessun articolo o paragrafo del presente statuto potrà essere modificato o soppresso senza che intervenga il giudizio favorevole del quorum richiesto dell' assemblea generale per la parte organizzativa, fermo restando tutto ciò che concerne la parte dottrinale di cui al titolo primo. Il quorum richiesto viene fissato in quattro quinti. Ogni votante deve rispecchiare fedelmente i voti dell' assemblea da cui proviene,

art. 27 - Per procedere allo scioglimento del Movimento, il Comitato di coordinamento nazionale, il Collegio degli Anziani ed il Consiglio Nazionale, esaminate in seduta congiunta le richieste in tal senso pervenute dai singoli membri battezzati, isolati o raggruppati, convocheranno un' assemblea straordinaria generale, semprechè tali richieste raggiungano il quorum di quattro quinti. Il calcolo di detto quorum non si effettua per ecclesia, ma per ogni singolo membro battezzato. Le richieste nominative dovranno essere autenticate dal consiglio dell' Ecclesia.

art. 28 - Se l' assemblea generale decide lo scioglimento del movimento, il Comitato di coordinamento nazionale rimarrà in funzione fino a quando tutte le pendenze amministrative e finanziarie non saranno totalmente e definitivamente regolate.

Per la relativa devoluzione dei beni e del patrimonio sociale, le norme verranno fissate in sede di detta assemblea generale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

art. 29 - L' età richiesta per essere membro elettore in ogni sede ed attività è quella di anni diciotto. Non vi è alcuna distinzione di sesso nell' esercizio di detto voto e nella assunzione di incarichi amministrativi. Per essere eletti anziani o diaconi necessario avere raggiunto il venticinquesimo anno di età.

art. 30 - L' Assemblea generale può darsi norme regolamentari per quanto non previsto, ma non in contrasto con il presente statuto.